

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 27 maggio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016
e a Montevideo il 14 dicembre 2016

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XII dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’articolo II dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'arti-

colo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE